

TI_GERICHTE 14.2021.192 vom 14. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.192

FR: TI_GERICHTE 14.2021.192 du 14 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2021.192 del 14 luglio 2022

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha premesso che la controversia verteva non tanto sull' idoneità della sentenza d' appello a fungere da titolo di rigetto definitivo, quanto sull' identità tra il creditore, designato nel titolo, e gli escutenti, indicati nel precetto esecutivo e nell' istanza di rigetto. Al riguardo, ha osservato che la sorte dei diritti vantati da una società estinta, che di principio transitano nella titolarità dei suoi soci ove non siano liquidati nel bilancio finale di liquidazione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana citata dagli istanti non parrebbe poter essere determinata ex ante in base a una regola generale, uniforme e automatica, ma starebbe al giudice di merito stabilire, in base alle peculiarità della fattispecie, se la società ha rinunciato ai diritti di cui si prevalgono i soci, questione che nessun giudice di merito sembra aver esaminato nel caso concreto. Gli istanti – ha rilevato il primo giudice – non hanno d' altronde precisato se i diritti della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità, di comunione indivisa o in altra forma. In ogni caso, nelle due prime ipotesi agli istanti difetterebbe la legittimazione a escutere il credito senza il terzo socio, il convenuto, mentre se il credito fosse passato ai singoli soci in ragione della loro quota nella società, RE 1 e RE 2 non potrebbero escutere il convenuto congiuntamente, in mancanza di un nesso di solidarietà attiva. Quanto alla terza via, “ibrida”, da loro scelta, ossia agire a un tempo congiuntamente, ma senza il terzo socio, e per la parte del credito accertato giudizialmente relativo alla loro quota, il primo giudice ha considerato ch' essa non trovava appiglio nella giurisprudenza italiana da loro richiamata. In difetto d' identità tra il creditore e gli escutenti, egli ha quindi respinto l' istanza.

E. 4

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d' ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell' opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l' escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell' istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l' escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l' esame d' ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .

E. 4.1

Nella fattispecie, la sentenza 22 aprile 2014 della Corte d' Appello di Torino (doc. B) costituisce in sé un valido titolo di rigetto dell' opposizione. Si tratta infatti all' evidenza d' una decisione giudiziaria di condanna esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), in quanto dichiarata tale il 7 novembre 2019 con decisione della Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. C), poi confermata il 18 maggio 2020 dalla seconda Camera civile del Tribunale d' appello (doc. D).

E. 4.2

Rimane litigiosa in questa sede la questione dell'identità tra i creditori indicati nel titolo di rigetto e gli escutenti. Siccome, però, l'escusso persiste a contestare l'identità in discussione principalmente perché a suo dire “già al 31.12.2014, la [...] società non aveva più alcun credito nei [suoi] confronti” (osservazioni, ad 25-31 pag. 5), sicché nessun credito poteva essere ceduto ex lege agl'istanti al momento dell'estinzione della società nel 2016, occorre esaminare per prima l'eccezione d'inesistenza delle pretese poste in esecuzione fatta valere dall'escusso a doppio uso.

E. 5

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L'enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden” , cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).

E. 5.1

Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che il credito della società nei suoi confronti non esiste più, e ciò sin dalla fine del 2014. Non figura infatti né nel bilancio ordinario del 2014 (che fa stato di crediti esigibili per soli € 3'763.–) né in quello finale di liquidazione del 26 febbraio 2016 (in cui sono registrati crediti per € 2'886.–). Pur ritenendo che il motivo per cui il credito non esiste(va) più non sia da approfondire in una procedura di rigetto dell'opposizione, il resistente propende per una remissione del debito, che, a suo dire, “ancorché tacita, risulta assolutamente inequivoca, visti i comportamenti adottati dalla società [...] nei [suoi] confronti” . Cita al proposito, a mo' d'esempio, una serie di comportamenti della società e del suo liquidatore (qui anche reclamante), RE 1, e afferma che, a fronte di tali circostanze, il liquidatore sarebbe sanzionabile a vario titolo, se il credito fosse veramente ancora esistito al momento della liquidazione ed egli l'avesse saputo (osservazioni, ad 25/31 pag. 4–8). Nella duplice spontanea, l'opponente ventila la possibilità che il “credito fosse stato in qualche modo onorato” (ad II pag. 4). Deduce ulteriori indizi della remissione del debito sia dalla decisione n. 16199/2018 sia dal fatto che il liquidatore ha scelto di radiare la società dal registro delle imprese nel 2016, pur sapendo che il procedimento, sfociato in quella decisione, era ancora pendente (ad II pag. 4). Concludendo, sulla scorta della decisione n. 28439/2020 sostiene che, tenuto conto del comportamento del liquidatore, la volontà della società di rimettere il debito è non solo presunta, bensì certa (ad II pag. 4–7).

E. 5.2

Ebbene, CO 1 non ha dimostrato l'estinzione del credito con documenti, limitandosi a elencare una serie di comportamenti indiziari della PI 1 e del liquidatore, per tacere del fatto

che, sorprendentemente, egli pare il primo a non sapere se il credito della società nei suoi confronti è stato estinto per remissione o perché “in qualche modo onorato” . Le affermazioni desunte dalla decisione n. 16199/2018 sono poi indimostrate, in quanto riposano su un documento inammissibile (sopra consid. 1.2.2.1). Nel complesso, le argomentazioni dell’opponente non sono quindi idonee a infirmare la presunzione di esistenza (e di non estinzione) dei crediti accertati nel titolo di rigetto. Non essendo adempiuti i severi requisiti dell’art. 81 cpv. 1 LEF, l’eccezione sollevata dall’escusso non può ch’essere respinta.

E. 6

In merito alla questione dell’identità dei crediti posti in esecuzione e di quelli risultanti dalla sentenza d’appello, occorre anzitutto chiarire che, come risulta dal confronto del dispositivo con il rubrum di quella sentenza, per quanto qui d’interesse la Corte d’appello di Torino ha condannato l’escusso CO 1 a pagare alla (sola) PI 1 € 500’000.– oltre agli interessi (in seguito: il primo credito), e a rimborsare ai tre attori (RE 1, RE 2 e la società) “le spese processuali avversarie” stabilite in € 25’032.– (€ 11’472.– per il primo grado di giurisdizione e € 13’560.– per il secondo) oltre agli “emolumenti accessori ex lege ” (in seguito: il secondo credito). D’altronde, ad ambedue i crediti si applica pacificamente il diritto italiano. In effetti, il dispositivo della sentenza d’appello, nella misura in cui concerne questioni di diritto materiale, dev’essere interpretato e concretizzato secondo il diritto applicato nella decisione stessa (citata sentenza del Tribunale federale 5D_21/2020 consid. 4.1.3), che, nel caso concreto, è, appunto, il diritto italiano.

E. 6.1

I reclamanti rimproverano al Pretore di aver frainteso la decisione n. 28439/2020 della Corte di Cassazione , ritenendo che sia necessaria una pronuncia del giudice di merito affinché i soci “sucedano” a una società estinta quali titolari dei beni sociali scoperti dopo la liquidazione. Affermano infatti che il considerando 1.6 (della parte “in diritto”) non è altro che un riassunto della giurisprudenza passata. Quella attuale, che secondo la decisione stessa (consid. 1.7) è esposta nella decisione n. 9464/2020 (consid. 2.3, recte : 2.2.3), prevede invece la successione ipso iure , ferma restando la possibilità, per chi la vuole contestare, di dimostrare che la successione non è avvenuta; questa nuova giurisprudenza è poi stata confermata a più riprese (sentenze n. 19641/2020, 28439/ 2020, 30075/2020 e 3136/2021). I reclamanti pretendono perciò di essere succeduti di diritto alla PI 1 sin dalla sua estinzione e che spetta semmai a CO 1 far valere eventuali eccezioni liberatorie (reclamo n. 25–31 pagg. 6–8). Sono quindi legittimati, a loro dire, a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione in base al diritto svizzero, che regola la procedura esecutiva, perché hanno fornito prova immediata di essere diventati titolari dei crediti in forza di una cessione legale (reclamo n. 32–39 pagg. 8–10). Da parte sua, CO 1 sostiene che la giurisprudenza citata dai reclamanti si applica esclusivamente ai crediti esistenti al momento dell’estinzione della società, purché non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, ciò che non era il caso nella fattispecie, poiché il credito vantato dagli istanti non figura né nel bilancio ordinario del 2014 né in quello finale di liquidazione del 26 febbraio 2016, sicché non era possibile alcuna cessione agli istanti al momento dell’estinzione della società nel 2016 (osservazioni ad 25/39 pagg. 4–8; duplica ad sub. II e ad sub. III pag. 4–7).

E. 6.2

Il cessionario può far valere una decisione ottenuta dal cedente quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità di avente causa (DTF 140 III 374 segg. consid. 3; sentenza della CEF 14.2002.3 del 24 maggio 2002 consid. 3), poco importa se la cessione è avvenuta a titolo particolare oppure universale ("successione") (sentenza della CEF 14.2018. 52 del 10 ottobre 2018, consid. 5.2/a; Rep. 1987, 237; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 35 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 17 ad art. 80 LEF). Non è necessario che la cessione (o successione) risulti essa stessa da un titolo di rigetto definitivo poiché il diritto del cessionario di far valere il titolo di rigetto deriva già dall'art. 170 CO (DTF 140 III 372 consid. 3).

E. 6.3

Nel caso in esame si conviene con i reclamanti che il Pretore ha frainteso la sentenza n. 28439/2020 (doc. L) e ha tralasciato di considerare le decisioni n. 9464/2020 (doc. K) e n. 3136/2021 (doc. M), già allegate in prima sede (sopra consid. 1.2.1). In effetti, per tutte, la decisione n. 9464/2020 (consid. 2.2.3–2.2.5 della parte "in diritto") stabilisce in modo cristallino che i soci subentrano (senz'altro) nei diritti vantati dalla società radiata dal registro delle imprese, se non sono stati indicati nel rapporto finale di liquidazione, noti o ignoti che fossero, ferma restando la possibilità (per chi se ne vuole prevalere) di provare che i diritti "relitti" si sono in realtà estinti, per esempio per remissione del debito. È quindi pacifico che secondo il diritto italiano, applicabile nella fattispecie (sopra consid. 6), quando la PI 1 è stata radiata dal registro delle imprese gli escutenti e l'escusso le sono "suceduti" (per legge) nella titolarità del primo credito.

E. 6.3.1

CO 1 non contesta la giurisprudenza esposta dai reclamanti, ma si limita a sostenerne l'inapplicabilità al caso specifico, dato che il (a quanto pare primo) credito si sarebbe estinto già nel 2014. Senonché egli non ha provato la propria allegazione con documenti (sopra consid. 5.2). Invero, incombe all'escutente dimostrare immediatamente la sua qualità di avente causa (sopra consid. 6.2) e non all'escusso provare che la controparte non è cessionaria del credito posto in esecuzione. In concreto, gli escutenti hanno tuttavia dimostrato l'avvenuto trasferimento legale ai soci della pretesa di € 500'000.– della società (sopra consid. 6.3). E l'escusso non ha portato controprove tali da far sorgere dubbi sui fatti sui quali gli escutenti fondano l'esistenza della successione legale (qualità di soci, radiazione della società, mancata indicazione della pretesa nel rapporto finale di liquidazione). Non spettava poi loro provare l'assenza di (altri) fatti impedienti la cessione del credito, bensì all'escusso che se ne prevale per contestare la successione (art. 8 CC; DTF 139 III 17 consid. 3.1.3.1). Tale ripartizione dell'onere della prova – determinante per il giudice svizzero quale *lex fori*, trattandosi di una norma di natura invero processuale – corrisponde a quella risultante dal diritto italiano (decisione n. 9464/2020, doc. K consid. 2.2.3 i.f.). Ora, lo si ripete, CO 1 non ha dimostrato l'estinzione del credito o dei crediti della società (sopra consid. 5.2).

E. 6.3.2

Del resto, a ben vedere l'eccezione sollevata dal resistente non ha nulla a che fare con la questione dell'identità tra creditore ed escutente, la quale si pone solo se il credito esiste, ma concerne esclusivamente l'affermata estinzione della(e) pretesa(e) vantata dagli escutenti dopo l'emanazione della decisione d'appello che ne ha accertati l'esistenza e l'importo.

Estinzione – come già specificato – la cui prova documentale gli incombeva giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF e che non è riuscito a portare.

E. 6.4

Analogo discorso vale per il secondo credito, con la precisazione, però, che la società era titolare solo di una quota parte di tale credito (sopra consid. 6). La “successione” nel secondo credito è quindi avvenuta solo nella misura in cui la società ne era la titolare; per il resto, gli escutenti erano già contitolari del credito.

E. 6.5

Dal profilo dell’esigenza d’identità tra creditore ed escutente si pone la questione di sapere di quale tipo di contitolarità gli escutenti godono sulle pretese poste in esecuzione (solidarietà, comunione, quota parziale esclusiva, ecc.). Infatti, non vi potrebbe essere identità tra gli escutenti, che possono procedere congiuntamente in via esecutiva solo in base a un rapporto di solidarietà o di comunione (DTF 71 III 165 seg.; sentenze del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004 consid. 3.2 e della CEF 15.2018. 65 consid. 3.2), e i cessionari delle pretese accertate nella decisione d’appello, qualora fossero succeduti alla società per quote. Pur trattandosi delle stesse persone, il rapporto interno tra di esse è diverso nell’esecuzione (collettivo) e nella decisione (individuale), la quale non consente quindi di concedere il rigetto definitivo dell’opposizione a favore dei creditori che procedono collettivamente (cfr. sentenza della CEF 14.2016.68 del 19 settembre 2016 consid. 5.3/c in merito a un “Gesamtdarlehen”). È del resto ammesso che l’istanza di rigetto dev’essere respinta se la decisione invocata quale titolo di rigetto non indica, nel dispositivo o nei motivi, il rapporto interno tra i diversi attori ai quali dà ragione (Staehelin , op. cit., n. 33 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 83 ad art. 80 LEF). Potrebbe poi anche porsi un problema di legittimazione attiva, i soci non potendo presentare un’istanza di rigetto comune se sono titolari di diritti individuali per quota. La questione avrebbe però dovuto essere esaminata solo se la legittimazione attiva degli escutenti fosse stata contestata in prima sede (sentenze 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid. 5 e in ultimo luogo 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 5.1), ciò che non è il caso nella fattispecie.

E. 6.5.1

Il Pretore, per l’appunto, ha fondato la reiezione dell’istanza anche sul fatto che gli escutenti non hanno precisato il tipo di contitolarità, ritenendo ad ogni modo che difetterebbe loro la legittimazione a escutere sia nel caso di successione in comunione indivisa o in contitolarità (solidarietà), perché gli istanti hanno proceduto senza il terzo socio, sia nel caso di “successione” in ragione delle rispettive quote sociali nella società estinta, perché in assenza di solidarietà attiva non avrebbero potuto agire congiuntamente, sia ancora nell’ipotesi della terza via, “ibrida”, da loro scelta, che non trova appiglio nella giurisprudenza da loro richiamata. Il primo giudice ha peraltro precisato che l’assenza d’identità vale anche con riguardo al secondo credito, la sentenza d’appello non specificando se gli escutenti sono creditori per quote oppure in solido.

E. 6.5.2

Circa il primo credito, i reclamanti sostengono di aver allegato e dimostrato che il loro subentro nei crediti della PI 1 è avvenuto in regime di contitolarità o comunione indivisa, e che, come successori, sono creditori in solido, potendo pertanto agire, anche individualmente, per escutere l’intero credito; a tal proposito, richiamano le decisioni n.

6072/2013, 17492/2018, 9464/2020, 19641/2020, 22432/2020, 30075/2020 e 3136/2021. Concludono quindi di avere la legittimazione attiva per escutere CO 1, avendolo fatto solo per la loro quota dei predetti crediti, ossia il 66% del capitale dell'estinta società (reclamo, n. 40–48 pagg. 10–13). In merito al secondo credito, i reclamanti asseriscono di essere, ancora una volta, creditori solidali, appoggiandosi alle decisioni n. 21064/2009 e 10077/2016, secondo cui le spese giudiziarie in favore di più parti, sullo “stesso lato” e patrocinate dallo stesso avvocato, sono, appunto, attribuite loro in solido. Ora, poiché hanno agito dinnanzi alla Corte d'Appello di Torino congiuntamente alla società, ed erano tutti rappresentati dallo stesso avvocato, essi pretendono di essere legittimati a porre in esecuzione sia la pro-pria quota di spese giudiziarie, sia la quota spettante alla società estinta, la quale è stata trasmessa ai soci per il noto “fenomeno successorio”. I reclamanti precisano peraltro che la quota che era della società spetta unicamente a loro, e non anche (pro quota) all'escusso, dal momento ch'essi l'hanno già pagata interamente (reclamo, 49–56 pagg. 13–15).

E. 6.5.3

Nelle osservazioni al reclamo CO 1 ribatte che non c'era alcun credito, in cui i soci potessero subentrare. In duplice egli precisa che la condanna a “rimborsare le spese processuali avversarie” va intesa nel senso che il beneficiario è solo la società, che è “[l'unica] vincitrice della vertenza” .

E. 6.5.4

Le argomentazioni giuridiche dei reclamanti risultano condivisibili solo per il primo credito.

E. 6.5.4.1

In effetti, secondo il diritto italiano i crediti di una società, trasferiti ai soci a causa della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, spettano loro in regime di contitolarità o comunione indivisa, sicché possono agire anche individualmente per ottenere anche l'intero credito (per tutte, decisione n. 19641/2020 consid. 1.4 della parte “in diritto”). I reclamanti hanno quindi dimostrato di essere titolari in solido, anche con l'escusso del primo credito. L'escusso non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo, la sua contestazione riferendosi a un altro problema (v. sopra consid. 6.3.2). L'identità tra escutenti e creditori (successori) solidali è pertanto data.

E. 6.5.4.2

Per quanto concerne il secondo credito, i reclamanti si fondano su due frasi di due sentenze della Corte di cassazione civile per affermare che le spese giudiziarie in favore di più parti, munite di un unico difensore che le ha difese con atti unitari “e senza differenziazione di questioni” , vanno regolate “in solido tra loro” (sentenza n. 10077 del 15 marzo 2016 consid. 8). Ora, nel passo citato della prima decisione (n. 21064/2009) si parla solo dell'unicità della liquidazione delle spese processuali a favore di una pluralità di parti rappresentate da un unico difensore e non di un nesso di solidarietà tra di esse, mentre la seconda decisione (n. 10077/2016) prescrive la solidarietà nel caso concreto (nel consid. 8 e nel dispositivo), senza lasciare intendere che si tratterebbe di un principio generale (la cui giustificazione giuridica non è menzionata). Ora, la sentenza d'appello (doc. B) non stabilisce alcun nesso di solidarietà attiva tra gli attori per quanto attiene alle spese processuali né nella motivazione né nel dispositivo. Non si può escludere pertanto una ripartizione per testa. I reclamanti non hanno d'altronde prodotto alcun titolo di rigetto

definitivo attestante il preteso diritto di farsi rimborsare dall'escusso la quota delle spese processuali spettantegli che ha pagato (per intero) RE 1. L'identità tra escutenti e creditori (successori) non risulta pertanto data per il secondo credito (v. sopra consid. 6.5).

E. 6.5.4.3

A ben vedere, neppure per il primo credito il rapporto di solidarietà tra i soci risulta dal dispositivo o dai motivi della decisione d'appello. Non per niente: il primo credito è stato riconosciuto a favore della sola società. Tale circostanza non osta però all'ammissione della nota identità per quanto riguarda il primo credito. Non è infatti richiesto che la cessione (o successione) risulti essa stessa da un titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 6.2), basta che l'escutente ne dimostri l'esistenza. È quanto hanno fatto i reclamanti, esponendo la giurisprudenza italiana (generale e astratta), sia per la successione che per il rapporto di solidarietà tra i soci (sopra consid. 6.5.3.1).

E. 7

In definitiva, il reclamo va dunque accolto limitatamente al primo credito, di € 500'000.–, che gl'istanti hanno giustamente ridotto del 34%, pari alla quota dell'escusso nella società al momento della sua liquidazione (istanza, ad 52 pag. 17), ch'essi non sono legittimati a far valere e che verosimilmente è del resto estinta per confusione. Al tasso di conversione di €/fr. 1.0776 (doc. I) adottato dagli istanti – e rimasto incontestato – l'opposizione dell'escusso va rigettata per il capitale di fr. 355'608.– (€ 330'000.– x 1.0776).

E. 7.1

Il rigetto va inoltre esteso agli "interessi legali dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prima sede fino al saldo" (doc. B, pag. 10), quantificati dagli istanti in € 32'521.28 fino alla data dell'inoltro dell'esecuzione (3 settembre 2020), calcolati sul capitale ridotto di € 330'000.–, secondo un conteggio (doc. H) di cui il convenuto non ha contestato gli elementi di fatto (date, tassi e giorni), da considerarsi pertanto concludenti (cfr. art. 150 cpv. 1 CPC). Al tasso di conversione di €/fr. 1.0776 (doc. I) l'opposizione di CO 1 va pertanto rigettata per ulteriori fr. 35'044.95.

E. 7.2

Gl'istanti postulano inoltre l'aggiunta d'interessi di mora del 5% dal 22 aprile 2014 (data della sentenza d'appello) sul capitale e sugli interessi legali, senza spiegare in base a quale norma del diritto italiano si potrebbe computare, fino all'introduzione dell'esecuzione, un interesse supplementare a quello legale stabilito nella sentenza d'appello, per di più calcolato anche sugli interessi legali (mentre l'art. 1283 CCit. vieta l'anatocismo all'infuori di usi contrari, di una specifica domanda giudiziale o di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi). Per quanto concerne il pe-periodo successivo al 3 settembre 2020, gl'istanti non giustificano l'applicazione del tasso del 5%, verosimilmente fondata sul diritto svizzero (art. 104 cpv. 1 CO), mentre quello applicabile è il diritto italiano (sopra consid. 6). La richiesta va dunque limitata agli interessi su fr. 355'608.– (€ 330'000.– x 1.0776) dello 0.05% dal 4 settembre al 31 dicembre 2020 (ossia fr. 57.30), dello 0.01% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (pari a fr. 35.55) e dell'1.125% dal 1° gennaio 2022. Gl'interessi legali fino al 31 dicembre 2021 ascendono di conseguenza a fr. 35'237.80 (fr. 35'044.95 + 57.30 + 35.55) e, sommati al capitale, a fr. 390'745.80.

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).

E. 9

/

E. 10

a carico dei reclamanti in solido. CO 1 rifonderà a RE 1 e RE 2, in solido, fr. 4'800.– per ripetibili ridotte. 3. Notificazione a: – avv. PA 1 e PA 3, _____, _____; – avv. PA 2, _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.